

Statuto societario

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- DURATA- SEDE- OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione

1.1. E' costituita una società per azioni denominata: "Numia S.p.A." (la "Società").

Articolo 2 – Durata

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 3 – Sede

3.1. La Società ha sede in Milano.

3.2. La Società potrà istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e uffici.

Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1. La Società nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione, ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) emissione di moneta elettronica;
- b) prestazione di servizi operativi ed accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica;
- c) prestazione di servizi di pagamento non connessi all'emissione di moneta elettronica e delle relative attività accessorie.

4.2. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3. Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, essa può inoltre compiere – in conformità con le disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, se necessario – sia direttamente che per il tramite di società controllate – qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, assicurativa, industriale e commerciale, ivi

inclusa la promozione, la distribuzione e il collocamento di moneta elettronica e di prodotti e servizi bancari, tecnologici, finanziari, assicurativi e di pagamento, nonché ogni altra operazione e attività strumentale, complementare, connessa o che abbia attinenza, anche indiretta, con l'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI- CAPITALE SOCIALE -AZIONI- FINANZIAMENTO RECESSO

Articolo 5 – Soci

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti dei medesimi tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 6 – Capitale

6.1. Il capitale sociale di euro 640.880 (seicentoquarantamila ottocentoottanta) è diviso in n. 64.088 (sessantaquattromilaottantotto) azioni da nominali euro 10 (dieci) ciascuna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci, fatto salvo quanto appresso previsto, ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonché le date e le modalità dei versamenti sono determinate su proposta del consiglio di amministrazione, che delibera nel rispetto delle maggioranze di cui al successivo articolo 23.3, ove applicabili.

Articolo 7 – Azioni

7.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci.

7.2. Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, in deroga all'articolo 2352, comma 1, c.c., il diritto di voto spetta al socio.

7.3. La Società può acquistare proprie azioni in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c.

Articolo 8 – Patrimoni destinati

8.1. Possono essere costituiti uno o più patrimoni da destinare in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis Cod. civ.

8.2. I patrimoni destinati sono costituiti con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 9 – Trasferimento delle azioni

9.1. Le azioni ed i diritti di opzione di cui all'art. 2441 del codice civile sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Articolo 10 – Finanziamenti e versamenti

10.1. La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti onerosi e gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11 – Recesso

11.1. Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti da norme inderogabili di legge. 11.2. Per quanto riguarda i termini e le modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'2437-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 12 – Disposizioni generali

12.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Articolo 13 – Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze

13.1. L'assemblea si riunisce in forma ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

14.1. Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui al codice civile.

Articolo 15 – Convocazione

15.1. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del consiglio di amministrazione previa delibera dello stesso consiglio di amministrazione. Le Assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.2. In espressa deroga alle previsioni di cui al comma che precede, l'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, nonché agli amministratori ed ai Sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata, ovvero con altro

5 mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

15.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione – non oltre 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima convocazione – per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti regolarmente costituita.

15.4. In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti commi 15.1. e 15.2., l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

15.5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi di legge l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.6. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Articolo 16 – Intervento

16.1. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea i soci che risultino iscritti al libro dei soci.

16.2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

16.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

16.4. Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 17 – Presidenza

17.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, e in caso di assenza anche di questi, dall'amministratore più anziano in carica.

17.2. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

17.3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Occorrendo, l'assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Articolo 18 – Procedimento

18.1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale. Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, le riunioni dell'assemblea potranno svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e Segretario, collegato da remoto in audio/video conferenza: in tale ipotesi, qualora il verbale della riunione consiliare venga redatto successivamente alla riunione medesima (con la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario oppure con la sottoscrizione da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), la riunione dell'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario od il notaio verbalizzante.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 – Composizione e durata in carica

19.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri, aventi i requisiti previsti dalla legge per assumere tale carica, nominati dall'assemblea dei soci della Società.

19.2. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri – ferme restando le previsioni del secondo comma del presente articolo – provvedono alla sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c.

19.4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio di amministrazione si riterrà per-intero decaduto con effetto dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

19.5. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso.

19.6. Su richiesta dei soci ovvero di almeno 2 (due) amministratori, potranno partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione uno o più osservatori, restando inteso che l'osservatore non avrà diritto di intervento e/o di voto e sarà ammesso alla partecipazione solo previa sottoscrizione con la Società di adeguati accordi di riservatezza.

Articolo 20 – Cariche sociali

20.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente e il vice-presidente, ove questi non siano stati nominati dall'assemblea, e l'amministratore delegato. Il presidente, il vice-presidente e l'amministratore delegato rimangono nella carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

20.2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori. 20.3 L'amministratore delegato esercita le sue funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 21 – Convocazione e procedimento

21.1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa o a seguito di richiesta contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio stesso di almeno 2 (due) consiglieri o dell'amministratore delegato o dell'intero collegio sindacale.

21.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai consiglieri e ai Sindaci con lettera da spedirsi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con, telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

21.3. Il consiglio è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

21.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, e in caso di assenza anche di questi, dall'amministratore più anziano in carica.

21.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

21.6. È ammessa la possibilità, per le riunioni del consiglio di amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione in cui si trovano almeno il presidente ed il segretario. Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e Segretario, collegato da remoto in audio/video conferenza: in tale ipotesi, qualora il verbale della riunione consiliare venga redatto successivamente alla riunione medesima (con la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), la riunione del consiglio si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario od il notaio verbalizzante.

Articolo 22 – Quorum costitutivo e deliberativo

22.1. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 23.3. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.

22.2. Gli amministratori che si astengono non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 23 – Competenze

Ai fini dei successivi articoli, i termini appresso indicati con lettera maiuscola, hanno i seguenti significati:

- Fair Market Value: indica il valore di mercato della Società determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile.

- Finanziamento: indica il finanziamento erogato in favore del socio di maggioranza della controllante della Società finalizzato a costituire parte della provvista per il prezzo di compravendita delle azioni rappresentanti il 60% del capitale della controllante della Società acquistate alla data di adozione del presente Statuto, ivi espressamente incluso ogni eventuale successivo ulteriore finanziamento – sempre in favore del socio di maggioranza della controllante della Società – erogato a titolo di rifinanziamento totale o 13 parziale, ed entro i limiti dell'importo originario, del suddetto finanziamento iniziale;

- Gruppo: indica Pay Holding S.p.A. e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

- Parti Correlate: indica quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento per le operazioni con parti correlate adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modifiche e integrazioni).

23.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

23.2. Sono altresì attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al novanta per cento;
- b) la fusione per incorporazione in altra società dalla quale sia interamente posseduta;
- c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- f) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- g) il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale.

23.3 Le delibere del consiglio di amministrazione inerenti alle materie di seguito elencate dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno 6 (sei) amministratori:

1. determinazione, nel rispetto della normativa vigente e delle best practice applicabili, del numero dei membri (nei limiti del numero massimo stabilito dal successivo articolo 24.2) e della composizione dei seguenti comitati endoconsiliari: Comitato Parti Correlate; Comitato Nomine e Remunerazione; Comitato Rischi, nonché adozione e modifiche dei relativi regolamenti interni;

2. proposte di aumenti di capitale, senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, al di sotto del Fair Market Value, fatti salvi quelli necessari per ripristinare parametri regolamentari o di legge;

3. proposte di aumenti di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione, fatti salvi quelli necessari per ripristinare parametri regolamentari o di legge;

4. proposte di aumenti di capitale con offerta a terzi delle azioni rimaste inopstate dai soci;

5. attribuzione all'amministratore delegato delle deleghe sulle materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione ai sensi del presente Statuto, ove delegabili ai sensi di legge, ivi incluse quelle relative ad una delle materie di cui al successivo articolo 24.2;

6. disinvestimenti di partecipazioni, nonché di aziende e/o rami di aziende che possano avere un impatto significativo sull'operatività, sui servizi o livelli di servizio erogati dalla Società al gruppo facente capo al socio che detiene il maggior numero di azioni della controllante della Società dopo il socio di maggioranza;

7. proposte di scioglimento o messa in liquidazione della Società;

8. proposte di trasferimento della sede sociale della Società all'estero;

9. assunzione di indebitamento finanziario che porti il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta normalizzata e l'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) normalizzato del Gruppo su base pro-forma superiore a 4,5 (quattro virgola cinque);

10. fermo restando quanto previsto al precedente punto 9 ed il rispetto dei limiti e delle disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza (anche con riferimento al mantenimento del capitale di vigilanza), assunzione di qualsiasi indebitamento finanziario per (x) rimborsare i prestiti soci, salvo ove effettuati per finanziare acquisizioni di partecipazioni, aziende e/o rami di aziende da parte della Società e/o (y) qualora in eccesso dell'utile netto, distribuire dividendi o riserve ai soci in misura superiore a quanto necessario al socio di maggioranza della controllante della Società per poter pagare gli interessi relativi al Finanziamento assunto dallo stesso e/o per evitare un evento di default ai sensi del contratto relativo al Finanziamento;

11. acquisizioni di partecipazioni, aziende o rami di aziende che non siano attinenti all'attività svolta dalla Società o che modifichino le autorizzazioni ottenute dalle autorità di vigilanza con riferimento all'attività svolta dalla Società;

12. operazioni con Parti Correlate, diverse dalle Parti Correlate del socio che detiene il maggior numero di azioni della controllante della Società dopo il socio di maggioranza, a condizioni non in linea con quelle di mercato. Resta inteso che le proposte di aumenti di capitale a servizio di piani di co-investimento e/o incentivazione per manager e/o amministratori con deleghe del Gruppo potranno essere deliberate dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice, anche in deroga alle disposizioni del presente paragrafo, a condizione che gli stessi siano deliberati per importi non superiori al 2% del patrimonio netto della Società.

Articolo 24 - Deleghe di poteri

24.1. Nei limiti di legge e di cui al presente Statuto, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

24.2. Il consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno comitati endo-consiliari al fine di essere coadiuvato nelle proprie funzioni, determinandone numero, attribuzioni e composizione, approvandone i relativi regolamenti interni, nel rispetto della normativa vigente e delle best practice applicabili e fermo restando che il numero massimo

di componenti per ciascun comitato non potrà eccedere il numero di consiglieri in carica meno due. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere costituiti i seguenti comitati:

- Comitato Parti Correlate che avrà le funzioni stabilite dalla normativa in materia di parti correlate e dalle procedure interne di attuazione;
- Comitato Nomine e Remunerazione che avrà funzioni propositive e consultive circa le nomine degli esponenti delle cariche sociali nonché circa le politiche di remunerazione di amministratori e alta dirigenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Rischi che supporterà, avvalendosi delle strutture societarie preposte, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni. Per finalità di chiarezza, si precisa che le deliberazioni inerenti unicamente l'eventuale costituzione (nonché relativa determinazione del numero di componenti entro il limite massimo sopra stabilito, e delle attribuzioni e competenze) di un Comitato Parti Correlate e/o Comitato Nomine e Remunerazione e/o Comitato Rischi, dovranno essere assunte ai sensi del precedente articolo 23.3 come ivi previsto.

24.3. Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

24.4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni 60 (sessanta) giorni.

24.5. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi, nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal presidente di concerto con il vice presidente e con l'amministratore delegato, e portate a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

Articolo 25 – Materie non delegabili

25.1. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione – e, pertanto, non sono delegabili a singoli amministratori della Società, né a più amministratori o ad altri organi e comitati che siano diversi dal consiglio di amministrazione – tutte le decisioni concernenti le materie di cui ai precedenti articoli 23.2 e 23.3., fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 23.3 punto 4.

25.2. Inoltre, le seguenti materie saranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione della Società (che delibererà in merito alle stesse con le maggioranze ordinarie di cui al precedente articolo 22.1) e non potranno essere attribuite quali deleghe a singoli amministratori della Società, né a più amministratori o ad altri organi e comitati

che siano diversi dal consiglio di amministrazione senza il previo consenso di almeno 6 (sei) amministratori, come previsto ai sensi del precedente articolo 23.3 punto 5:

1. proposte di modifiche statutarie, fatta eccezione per le modifiche che siano necessarie ai fini di adeguamento a disposizioni di legge o provvedimenti delle autorità competenti;
2. approvazione del budget annuale e/o del piano strategico e/o industriale della Società e/o del Gruppo, inclusi dei relativi piani di investimento;
3. sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura aventi un valore annuo superiore ad Euro 10.000.000 per singolo contratto, salvo che siano previsti nel budget annuale e/o nel piano strategico e/o industriale della Società e/o del Gruppo;
4. assunzione di nuovo personale con una retribuzione annua lorda per ciascun dipendente superiore a Euro 170.000, salvo che siano previsti nel budget annuale e/o nel piano strategico e/o industriale della Società e/o del Gruppo;
5. approvazione di piani di incentivazione su base pluriennale o basati su azioni e/o altri strumenti simili riguardanti la Società o il Gruppo;
6. operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami d'azienda, fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie di natura simile e/o sottoscrizione di documentazione preliminare (incluse offerte vincolanti e non vincolanti) e/o dei contratti relativi a tali operazioni;
7. avvio del processo di quotazione e nomina dei relativi consulenti e advisor;
8. trasferimento della sede sociale;
9. qualsivoglia decisione in merito ad atti o procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali anche di natura transattiva per importi superiori ad Euro 2.500.000 per singola controversia e nomina dei relativi consulenti e procuratori;
10. qualsivoglia decisione in merito a vertenze di lavoro collettive e individuali (ivi inclusi eventuali accordi transattivi) per importi superiori ad Euro 1.000.000 per singola controversia;
11. qualsivoglia decisione in merito alla costituzione di garanzie reali e/o personali e/o vincoli di qualsiasi natura
21 su beni della Società o del Gruppo di valore superiore a Euro 2.500.000;
12. qualsivoglia decisione in merito al rilascio di fidejussioni o garanzie per ammontare superiore a Euro 2.500.000 per operazione;
13. qualsivoglia decisione in merito alla stipula, modifica o risoluzione di contratti aventi ad oggetto beni strumentali (mobili e/o immobili e/o materiali e/o immateriali) per un corrispettivo annuo superiore ad Euro 10.000.000 per singolo contratto;
14. qualsivoglia decisione in merito a procedure concorsuali e/o di amministrazione straordinaria e/o alla sottoscrizione di piani/accordi di ristrutturazione dell'indebitamento riguardanti la Società.

Articolo 26 – Remunerazione

26.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

26.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 27 – Rappresentanza sociale

27.1. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o 22 impedimento, al vice presidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

27.2. Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, su delibera del consiglio di amministrazione, il presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare, anche a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28 – Collegio sindacale

28.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale designa- tra di essi - il presidente.

28.2. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

28.3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

28.4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli art. 2397 e 2399 cod. civ.; la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

28.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa del suo presidente. Esso è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti. I sindaci devono inoltre assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee. I sindaci che non

assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio.

28.7. E' ammessa la possibilità per sindaci di intervenire alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, in cui si trovano il presidente e il segretario.

28.8. Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina. I sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

REVISIONE LEGALE

Articolo 29 - Revisione contabile

29.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge.

29.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea che deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

29.3. La durata dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla normativa vigente in materia.

BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Articolo 30- Esercizio sociale

30.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31 – Utili

31.1. Gli utili netti di esercizio, dedotta almeno la ventesima parte di essi da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'assemblea che decide su proposta del consiglio di amministrazione.

Articolo 32 – Liquidazione

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

FORO - NORMA DI RINVIO

Articolo 33 – Foro

33.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

Articolo 34 – Norma di rinvio

34.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.